La Direttrice Generale

# CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

**Indice**


**Preambolo**

***Parte I: Disposizioni generali*** >>> 2-3

I. Oggetto e finalità
II. Ambito di applicazione
III. Doveri fondamentali

***Parte II: Valori fondamentali e regole di condotta*** >>> 3-8

IV. Rifiuto di ogni forma di discriminazione
V. Abuso della posizione
VI. Abusi, fastidi e molestie di natura sessuale
VII. Molestie morali e mobbing
VIII. Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio
IX. Conflitto di interessi
X. Tutela della proprietà intellettuale e condanna del plagio
XI. Nepotismo e favoritismo
XII. Uso delle risorse dell'Ateneo
XIII. Uso del nome e della reputazione dell'Università
XIV. Doni, benefici, atti di liberalità
XV. Decoro dei luoghi di lavoro e di studio
XVI. Rispetto dell'ambiente
XVII. Rispetto della riservatezza

***Parte III: Disposizioni attuative*** >>> 8-10

XVIII. Violazioni del Codice
XIX. Commissione di garanzia
XX. Procedimento di accertamento delle violazioni del Codice
XXI. Sanzioni
XXII. Violazioni del Codice Etico e illeciti disciplinari
XXIII. Disposizioni finali
XXIV. Entrata in vigore

**Preambolo**

L'Università degli studi di Teramo, in conformità ai principi della Costituzione italiana, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento di carattere ideologico, religioso, politico ed economico e promuove l'elaborazione di una cultura fondata su diritti umani, salvaguardia dell'ambiente e solidarietà internazionale.

Consapevole dell'importante funzione sociale e formativa delle istituzioni universitarie pubbliche, l'Università degli Studi di Teramo riflette i valori che storicamente sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre molteplici attività universitarie e informa ad essi il suo operato al fine di favorire il buon nome e l'eccellenza dell'Ateneo, attraverso la creazione di un contesto improntato al dialogo e alla tolleranza, al rispetto delle diversità, alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all'educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti. Il suo fondamento etico poggia sulla libertà accademica, intellettuale, di ricerca e di comunicazione dei componenti della sua comunità. In uno spirito responsabile di sviluppo della conoscenza, la libertà accademica include l'esercizio di critica verso modelli scientifici o strutture sociali e valori tradizionali.

La scelta di dotarsi di un Codice etico (di seguito denominato Codice), oltre che a un obbligo legislativo (art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), risponde all'esigenza di prevedere norme di comportamento in settori legati alla vita accademica sui quali non intervengono, necessariamente, le leggi nazionali allo scopo di orientare le condotte degli appartenenti alla comunità accademica.

In particolare il Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, definisce i valori fondamentali della comunità accademica, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del Codice sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale e si applicano a docenti e ricercatori, personale amministrativo e tecnico, studenti e a tutti coloro che instaurino rapporti con l'Ateneo o che facciano parte dei suoi organi ai sensi dello Statuto.

Il presente Codice si associa alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla comunità accademica. Esso si coordina e armonizza, in particolare, con il vigente Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al cui rispetto sono tenute specifiche professionalità che operano all'interno dell'Università.

***Parte I - Disposizioni generali***

**Art. 1**
**Oggetto e finalità**

1. Il Codice etico riconosce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Università, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità.
2. L'Università nello svolgimento delle sue attività si impegna a tutelare la libertà della ricerca e della didattica, promuovere la conoscenza, favorire il confronto critico, garantire le pari opportunità, la trasparenza, la partecipazione attiva alla vita dell'istituzione e la valorizzazione del merito, ripudiando ogni forma di discriminazione.

**Art. 2**
**Ambito di Applicazione**

Tutti i componenti della comunità accademica, sono tenuti al rispetto del Codice in relazione ai compiti e alle responsabilità assunte sia individualmente, sia nell'ambito degli organi collegiali.
Sono da ritenersi componenti della Comunità accademica, e dunque sono tenuti al rispetto del presente Codice:
- il Rettore;
- il personale docente a tempo determinato e indeterminato;
- i ricercatori a tempo determinato e indeterminato;
- i componenti degli organi dell'Ateneo, ai sensi dello Statuto dell'Università, anche se esterni all'organico dell'Ateneo;
- il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato;
- il personale a contratto;
- gli studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale, Laurea magistrale, Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione, Master e tutti gli altri iscritti ai Corsi di Studio e perfezionamento attivati nell'Università comunque denominati;
- tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Ateneo.

**Art. 3**
**Doveri fondamentali**

1. Tutti gli appartenenti alla comunità accademica, quale che sia il loro *status* giuridico, hanno un dovere di correttezza nei confronti dei singoli componenti e dell'Università e sono tenuti ad uniformarsi a criteri di lealtà, collaborazione, rispetto reciproco, imparzialità, tutela del buon nome e della reputazione dell'Ateneo.
2. I docenti e i ricercatori sono chiamati a svolgere in modo scrupoloso i compiti didattici e di assistenza agli studenti, l'attività di ricerca e le funzioni istituzionali, mantenendo una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni di carattere organizzativo adottate dagli organi competenti; hanno il dovere di garantire la più proficua presenza nella sede di appartenenza e di partecipare agli organi collegiali accademici di cui siano membri.
3. Il personale tecnico-amministrativo è tenuto a svolgere con impegno i propri compiti, favorendo il più possibile, nel rispetto della normativa vigente, la trasparenza dell'attività amministrativa e l'attuazione dei principi di semplificazione ed efficacia.
4. Gli studenti devono conformare il proprio comportamento a principi di correttezza e diligenza al fine di consentire ai docenti un sereno e proficuo svolgimento dell'attività didattica.

***Parte II – Valori fondamentali e regole di condotta***

**Art. 4**
**Rifiuto di ogni forma di discriminazione**

1. Tutti i componenti dell' Università degli Studi di Teramo hanno diritto ad essere trattati con eguale rispetto e considerazione, a non essere ingiustamente discriminati in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali,

l'aspetto fisico e il colore della pelle, le disabilità, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.
2. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non esclude il mantenimento o l'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.
3. L'Università degli Studi di Teramo rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio arrecati per uno dei motivi di cui al primo comma, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ossia l'idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.
4. L'Ateneo adotta opportune strategie atte a prevenire, disincentivare e rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori, in particolare se abituali e protratti nel tempo, attuati nei confronti di un componente dell'Ateneo, da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri soggetti, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero compromettere la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.
5. Per assicurare parità e pari opportunità di genere, garantendo ogni forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, nonché per raggiungere gli obiettivi previsti nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 e dall'art. 21 legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Ateneo si avvale, anche, del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università di Teramo).

## Art. 5
## Abuso della posizione

1. Ai destinatari del Codice non è consentito abusare dell'autorevolezza che deriva dalla posizione accademica, ovvero dal ricoprire uffici e incarichi, allo scopo di trarne vantaggi personali e indurre altri soggetti ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività istituzionali didattiche, di ricerca, accademiche e amministrative.
2. L'abuso può ricorrere, altresì, pure tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo, nonché con le regole di condotta contenute in altri articoli del presente Codice etico.

## Art. 6

## Abusi, fastidi e molestie di natura sessuale

1. L'Università degli Studi di Teramo non tollera abusi, fastidi e molestie di natura sessuale ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
2. In accordo con la normativa europea, l'abuso, il fastidio e le molestie sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali, ovvero, proposte indesiderate di favori e/o prestazioni a contenuto sessuale, ovvero, atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità, rivolti ad una persona a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale. Ancor più se ciò determina la creazione di un clima intimidatorio, ostile, umiliante o offensivo.
3. L'esistenza di un rapporto di subordinazione tra la vittima e chi molesta costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale. Parimenti, considerato il ruolo educativo dell'Università, costituisce più grave violazione del presente Codice l'abuso o la molestia posti in essere da docenti nei confronti di studenti.

**Art. 7**
**Molestie morali e mobbing**

1. L'Università degli Studi di Teramo, nel pieno rispetto della tutela della dignità della persona, rifiuta qualsiasi tipo di molestia morale e psicologica, e ogni forma di mobbing. A tal fine, adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti vessatori abituali e protratti nel tempo che si sostanzino in forme di prevaricazione, persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, di ricerca, di docenza e di studio. Assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

**Art. 8**
**Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio**

1. L'Ateneo di Teramo ha il dovere di contribuire in modo efficace alla crescita della conoscenza e, con essa, al progresso e al benessere della comunità. L'Ateneo si impegna a promuovere e assicurare la cultura dell'integrità scientifica e dei valori umanistici, che si fonda sulla definizione di regole e procedure chiare che assicurino standard elevati.
2. L'Università degli Studi di Teramo si impegna altresì alla creazione di un ambiente che favorisca l'ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come necessario presupposto all'eccellenza, all'insegnamento, alle professionalità, alla più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale ed al perseguimento della conoscenza.
3. Nell'esercizio della libertà accademica i membri dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.
4. I membri dell'Università sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere didattico-organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria.

**Art. 9**
**Conflitto di interessi**

1.I destinatari del Codice sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse, anche potenziali, e devono adottare le misure più idonee per ogni situazione che possa condurre a tale conflitto.
2. Il conflitto di interessi si verifica quando l'interesse privato dei destinatari del Codice contrasta realmente o potenzialmente con quello dell'Ateneo.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente della Comunità accademica può riguardare:
a) il suo interesse personale; l'interesse del coniuge, di un parente o affine o altre persone fisiche;
l'interesse di enti o persone giuridiche con cui egli intrattenga un rapporto commerciale, di lavoro, di collaborazione, associativo o nell'ambito dei quali ricopra cariche negli organi di governo o di rappresentanza; l'interesse di enti o persone giuridiche di cui egli abbia, direttamente o indirettamente, il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione; l'interesse di terzi, qualora egli ne possa consapevolmente derivare vantaggi.
4.Chi ritenga di trovarsi o di potersi trovare in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Ateneo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al titolare dell'ufficio

competente e al Rettore per l'adozione dei provvedimenti necessari, e deve, cautelativamente, astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.
5. Il Rettore, qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, dovrà darne tempestiva comunicazione al Senato accademico che decide sulla rilevanza del conflitto, disponendo in merito all'astensione. Qualora il Senato accademico ravvisi il conflitto d'interesse, il Prorettore Vicario sostituisce il Rettore limitatamente all'attività per la quale è stato ravvisato il conflitto assumendo gli atti e i provvedimenti necessari.

**Art. 10**
**Tutela della proprietà intellettuale e condanna del plagio**

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti al rispetto sostanziale e non meramente formale delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio. In accordo con la normativa civilistica vigente in materia di diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali, l'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università di Teramo è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.
2. L'Ateneo, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità.
3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte in maniera collettiva devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Parimenti, devono essere segnalati i finanziamenti ottenuti per la preparazione e la pubblicazione delle singole opere.

**Art. 11**
**Nepotismo e favoritismo**

1. L'Università degli studi di Teramo disapprova e si impegna a scoraggiare ogni forma di nepotismo e favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademica, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede al Rettore, a professori, ricercatori e ogni altro componente dell'Ateneo di astenersi da tale costume.
2. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati ritenuti, in modo oggettivo ed obiettivo, meritevoli ed eccellenti.

**Art. 12**
**Uso delle risorse dell'Ateneo**

1. Gli appartenenti alla comunità accademica devono usare le risorse dell'Università secondo criteri di responsabilità, diligenza e trasparenza in modo da poter giustificare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dei competenti organi o uffici di controllo.
2. A nessun membro è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente autorizzati da quest'ultima.

3. Le strutture, i beni e gli spazi comuni dell'Ateneo, in particolare il patrimonio librario e i laboratori, devono essere usati e conservati con cura. E' compito di ciascuno favorirne il massimo utilizzo da parte di tutti i componenti della comunità, al fine di incoraggiare lo sviluppo della ricerca e l'approfondimento didattico. Allo stesso modo, l'Università non partecipa né concede spazi ad eventi ed organizzazioni che abbiano come finalità la divulgazione di idee di violenza ed intolleranza.

**Art. 13**
**Uso del nome e della reputazione dell'Università**

1. I destinatari del Codice sono tenuti a rispettare e a tutelare il buon nome e la reputazione dell'Università di Teramo e a non recarvi danno.
2. Tutti i componenti della comunità universitaria concorrono ad affermare, accrescere e a tenere alto il buon nome e la reputazione dell'Ateneo.
3. L'utilizzazione del nome e del logo dell'Università è consentita esclusivamente per scopi istituzionali, con divieto di associazione degli stessi a finalità professionali o incarichi esterni, anche senza fini di lucro.

**Art. 14**
**Doni, benefici, atti di liberalità**

1. I componenti dell'Università degli Studi di Teramo sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare per sé e per gli altri ogni offerta non simbolica di doni o benefici o liberalità suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. I componenti della comunità, nei limiti anche di quanto previsto nel vigente Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, possono accettare offerte spontanee di doni o benefici di valore economico irrilevante in occasione di incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, a condizione che l'accettazione non incida, nemmeno in via indiretta, sullo svolgimento delle attività universitarie.

**Art. 15**
**Decoro dei luoghi di lavoro e di studio**

1.Ogni appartenente alla comunità accademica è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio.
2. Il Rettore e chiunque sia investito di responsabilità istituzionali, è altresì tenuto all'obbligo di rilevarne e denunciarne l'inosservanza.

**Art. 16**
**Rispetto dell'ambiente**

1. Nel quadro della garanzia delle condizioni di lavoro e di studio rispettose della dignità personale, la comunità accademica riconosce il valore primario della salvaguardia dell'ambiente e orienta le proprie scelte nell'ottica di garantire la compatibilità tra le proprie attività e le esigenze ambientali.
2. L'Ateneo incoraggia iniziative rivolte al corretto utilizzo delle risorse per la salvaguardia dell'ambiente. I suoi componenti adottano, in particolare e a titolo esemplificativo, comportamenti attenti al risparmio dell'energia, dell'acqua e della carta, alla raccolta differenziata dei rifiuti e al corretto utilizzo delle tecnologie in dotazione.

**Art. 17**
**Rispetto della riservatezza**

1.Anche nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutte le componenti dell'Ateneo si impegnano a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, attuando ogni misura utile a prevenire l'eventuale dispersione di dati e custodendo con ordine e cura gli atti loro affidati.
2. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a:
a) rispettare il diritto alla riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
b) non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di *privacy*.

***Parte III: Disposizioni attuative***

**Art. 18**
**Violazione del Codice**

1. Sulle violazioni del presente Codice vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, il Rettore, il Direttore Generale, i Presidi di Facoltà, i Responsabili delle Strutture.
2. Le decisioni in ordine alle violazioni del presente Codice spettano al Senato accademico su proposta del Rettore.
3.Nel caso in cui le violazioni del presente Codice siano imputabili al Rettore, le funzioni assegnate dal Codice al Rettore sono svolte dal docente più anziano nel ruolo dei professori ordinari tra i componenti del Senato accademico.

**Art. 19**
**Commissione di garanzia**

1. Nei casi di cui all'art. 20, comma 3, il Rettore si avvale, per l'attività istruttoria, della Commissione di garanzia (di seguito Commissione).
2. La Commissione è nominata dal Senato accademico ed è composta da cinque membri, scelti tra docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.
3. L'incarico di componente della Commissione ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.
4. La partecipazione ala Commissione non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
5. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di componente del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Unico di Garanzia, del Collegio di disciplina e della Commissione procedimenti disciplinari del personale tecnico amministrativo.

**Art. 20**
**Procedimento di accertamento delle violazioni del Codice**

1. Il procedimento di accertamento delle violazioni delle regole di condotta del Codice si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio, della riservatezza e della presunzione di non sussistenza

della violazione contestata; esso può avere inizio d'ufficio e a seguito di segnalazioni scritte degli organi e delle componenti della comunità accademica.
2. Il Rettore, in caso di manifesta infondatezza della segnalazione, oltre che in caso di insussistenza di violazione delle regole di condotto, provvede all'archiviazione nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, dandone comunicazione all'interessato.
3. In caso di ragionevole dubbio di violazione di una regola di condotta, e sempre che la stessa non sia configurabile quale illecito disciplinare, il Rettore redige la contestazione inerente alla presunta violazione che deve essere chiara e precisa e recare l'indicazione delle disposizioni del Codice che si assumono violate.
4. Il Rettore trasmette senza indugio gli atti alla Commissione che fissa la seduta di trattazione dandone comunicazione all'interessato. La comunicazione deve indicare la contestazione, la facoltà dell'interessato di essere sentito dalla Commissione, la data della seduta di trattazione, il termine non inferiore a venti giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale l'interessato può presentare memorie scritte e documenti.
5. Gli organi, gli uffici e le strutture dell'Università collaborano con la Commissione, consentendo l'accesso pieno e diretto alle informazioni e agli atti o documenti utili allo svolgimento dei propri compiti.
6. La Commissione, all'esito della seduta di trattazione, dopo aver esaminato le eventuali memorie e documenti dell'interessato e aver proceduto all'audizione del medesimo, se questi l'abbia richiesto, conclude la propria attività istruttoria trasmettendo le proprie determinazioni al Rettore. L'istruttoria si conclude entro 60 giorni dalla comunicazione all'interessato della contestazione.
7. Il Rettore trasmette entro quindici giorni al Senato accademico le delibere del Collegio, formulando proposta di archiviazione o di adozione di misure sanzionatorie; su tale proposta il Senato accademico delibera entro i successivi quarantacinque giorni.
8. Il procedimento deve concludersi perentoriamente entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione all'interessato della contestazione della violazione.
9. Su richiesta dell'interessato si può rendere pubblica l'archiviazione.

## Art. 21
## Sanzioni

1. L'accertamento di violazioni delle regole di condotta contenute nel presente Codice determina, nel rispetto dei principi di gradualità e di proporzionalità all'entità del fatto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto anche con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato;
c) richiamo scritto pubblico interno all'Università.
2. Le deliberazioni del Senato accademico sono portate ad esecuzione dai competenti uffici dell'Università; esse sono, in ogni caso, trasmesse in copia all'interessato e al responsabile della struttura di appartenenza dello stesso.

## Art. 22
## Violazione del Codice etico e illeciti disciplinari

1. Nel caso in cui la condotta esaminata si configuri quale illecito disciplinare il Rettore provvede ad inoltrare gli atti agli organi competenti in materia.

2. Nel caso in cui la stessa condotta integri contestualmente violazione del presente Codice e violazione delle norme in materia disciplinare, il procedimento disciplinare assorbe quello che dovrebbe avere luogo per la violazione al presente Codice.
3. Ove residui, ai sensi del comma 2, qualsiasi profilo di condotta che si configuri come autonoma violazione delle regole recate dal presente Codice, si procede a trattare unicamente tale aspetto.

**Art. 23**
**Disposizioni finali**

1. L'Università pubblica il presente Codice sul sito web istituzionale e ne diffonde la più ampia conoscenza al fine di consentire a tutti gli appartenenti alla comunità accademica l'attuazione e il rispetto di ogni sua disposizione. In particolare, copia del Codice viene consegnata e fatta sottoscrivere ad ogni docente, ricercatore o dipendente del ruolo tecnico amministrativo dell'Università al momento dell'assunzione in servizio, come pure ad ogni soggetto che stipuli con l'Università un contratto di lavoro o di prestazione d'opera al momento della sottoscrizione dello stesso.
2. Ciascun membro della comunità universitaria è tenuto a prendere visione e ad osservare il presente Codice.

**Art. 24**
**Entrata in vigore**

Il presente Codice, viene approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e pubblicato con Decreto del Rettore. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università.